

Gli effetti del Ddl sul Comune. I magistrati dovranno affrontare le incertezze sui tempi entro i quali concludere il primo grado di giudizio

Il «processo breve» non scioglie il nodo di Palazzo Marino

Il piccolo maquillage "generale" apportato al Ddl sul processo breve potrebbe non salvaguardare gli interessi "particolari" del Comune di Milano nell'intrigata vicenda dei derivati stipulati dal 2005 per un importo di quasi 1,7 miliardi. Il 21 gennaio scorso, infatti, il Senato ha approvato il testo sulla "ragionevole durata dei processi" (l'ultima parola spetta adesso alla Camera) prevedendo che si emetta la sentenza di primo grado entro due anni dal rinvio a giudizio per i reati commessi fino al 2 maggio 2006 e puniti con meno 10 anni di reclusione (il termine passa a tre anni per i reati commessi dopo tale data). Quindi, visto che i derivati di Milano sono stati stipulati prima del 2 maggio 2006 (giugno 2005) e la truffa aggravata contestata dalla Procura di Milano prevede pene da 1 a 6 anni di reclusione, per i magistrati meneghini il termine scade l'11 novembre 2011 (sem-

preché il 2 febbraio prossimo il gup del tribunale di Milano, Simone Luerti, decida il rinvio a giudizio di Deutsche Bank, Ubs, JP Morgan e Depfa Bank, degli 11 dipendenti delle 4 quattro banche e dei due ex manager del Comune). Insomma, una norma tutta da verificare nel "particolare" del primo processo sui derivati stipulati dagli enti locali. Vediamo come la pensano gli avvocati Paolo Bonolis - partner dello studio CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni - e Daniele Portinaro.

Il fronte penale

«Il disegno di legge - spiega Portinaro -, pur perseguendo in linea generale un giusto obiettivo di ottenere una ragionevole durata del processo sistematicamente violata con conseguenti condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'Uomo, determina un forte rischio di perdere di vista il principio di un "giusto proces-

so" nel quale lo Stato non è più in grado di esercitare la propria potestà punitiva a fronte dell'estinzione del processo per decorrenza dei termini. Il caso del Comune di Milano e la richiesta di condanna per il reato di truffa aggravata rientrebbero infatti nelle norme del processo breve - continua Portinaro -. Visti, però, i numerosi imputati e la conseguente presumibile necessità di espletamento di lunghe fasi istruttorie, il relativo giudizio rischia di venire estinto ancor prima che si giunga a un sentenza di condanna o di assoluzione entro i due anni».

Leggermente diversa l'interpretazione di Bonolis. «L'inchiesta relativa ai derivati negoziati con il Comune di Milano - sottolinea l'avvocato - potrebbe essere soggetta al termine di tre anni, e non di due anni, in relazione alle condotte criminose verificatesi successivamente al 2 maggio 2006 (a esempio per effetto

delle successive negoziazioni dei contratti derivati). Pertanto - conclude Bonolis - si ritiene tecnicamente possibile che la sentenza di primo grado possa essere emessa entro i tre anni dalla richiesta di rinvio a giudizio. Va infine rilevato che in virtù del rinvio espresso dall'articolo 8 del Ddl alla disciplina del Dlgs 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa degli enti, ndr) l'estinzione del procedimento penale si applica anche nei confronti delle società incriminate (ossia le varie banche coinvolte)».

In effetti, le interpretazioni date dai due avvocati sono entrambe plausibili anche se alla fine soltanto una sarà quella applicata dai giudici. «Sarebbe stato opportuno - conclude Portinaro - valutare una casistica di ipotesi di reato escluse dall'applicabilità della legge a più ampio raggio, includendo ulteriori ipotesi di reato che indirettamente tutelano la col-



Paolo Bonolis

«Sempre possibile il risarcimento dei danni»



Daniele Portinaro

«Il termine di due anni potrebbe non bastare»

lettività nel caso di condanna e che determinano un pregiudizio in capo alla stessa nell'eventualità di un'estinzione del processo per intervenuta decorrenza dei termini».

Il fronte civile

Mentre per Portinaro le norme del Ddl «potrebbero non essere sufficienti a garantire la possibilità al Comune di Milano di ottenere un giusto risarcimento dei danni patiti non essendovi alcuna sentenza di condanna in sede penale», per Bonolis «anche in caso di estinzione del processo penale per decorso dei termini di due o tre anni, le parti offese (i comuni) possono sempre far valere la responsabilità delle proprie controparti e delle persone fisiche eventualmente coinvolte sia sul piano extracontrattuale, per i reati contestati o altro fatto illecito, sia sul piano contrattuale per eventuali violazioni delle norme civilistiche e regolamentari che disciplinano la negoziazione dei derivati. In tal caso - conclude Bonolis - la prescrizione sul piano civilistico è di cinque anni per fatto illecito (salvo maggiore termine di prescrizione previsto per il reato in questione) e 10 anni per violazioni contrattuali».

M.Fri.